REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1974

che modifica la data di presa in consegna delle carni bovine vendute dagli organismi d'intervento secondo i regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 2320/74

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2073/74 della Commissione, del 5 agosto 1974, relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (3), fissa tali prezzi per le carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° luglio 1974; che il regolamento (CEE) n. 2320/74, della Commissione, del 10 settembre 1974, relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate (4), fissa tali prezzi per le carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° giugno 1974; che la situazione delle giacenze è tale che appare opportuno differire queste date al 15 settembre 1974 al fine di facilitare la vendita delle quantità di carni acquistate dagli organismi d'intervento nel corso di questi ultimi mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 1° luglio 1974 che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2073/74 e la data del 1° giugno 1974 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2320/74 sono sostituite dalla data del 15 settembre 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 216 del 7. 8. 1974, pag. 11.
(4) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.